



# COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N° 43 del 27/03/2018**

**Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON LA SOCIETÀ ENEL PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI**

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di Marzo alle ore 18:10, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Il Sindaco Del Ben Daniele la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Baselice.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	DEL BEN DANIELE	X	
<u>2</u>	Vicesindaco	VENGHI CLAUDIO	X	
<u>3</u>	Assessore	ORENI MONICA		X
<u>4</u>	Assessore	CONTI GIOVANNI	X	
<u>5</u>	Assessore	GUANI CRISTINA	X	

PRESENTI: 4 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON LA SOCIETÀ ENEL PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI**

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

1) La mobilità urbana rappresenta per l'Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la Commissione Europea ha adottato nel 2011 il “Libro Bianco – Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile;

2) in tutta Europa il trasporto continua a contribuire all'inquinamento atmosferico, all'aumento delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato nel rapporto TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) “Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe” pubblicato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente EEA”.

3) il 28 aprile 2010 la Commissione europea ha inviato una comunicazione agli Stati membri – COM (2010) 186 – sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera e di ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra-urbani ed indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario e urgente nell'ottica di tutelare la salute e l'ambiente;

4) la Direttiva 2014/94/UE del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione delle infrastrutture per i combustibili alternativi nei trasporti ha previsto per gli Stati Membri la necessità di sviluppare ed adottare una strategia politica nazionale volta ad una maggiore diffusione delle infrastrutture di ricarica per i combustibili alternativi al fine di ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio ed altri combustibili tradizionali nonché attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;

5) in attuazione della direttiva 2014/94/UE, il decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 ha disciplinato le misure necessarie a garantire la costruzione e l'esercizio di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, individuando, tra l'altro, l'elettricità, come combustibile per il quale è prioritario introdurre le misure per la diffusione;

Considerato che:

1) il Comune di Rosate ritiene di aderire con le proprie politiche legate alla mobilità all'ottica di promuovere e di incrementare l'utilizzo di mezzi più sostenibili;

2) la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico ed offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico ecc.;

3) in considerazione del nascente mercato dei veicoli elettrici, occorre mettere in atto azioni di sperimentazione volte a supportare il pieno sviluppo del mercato stesso;

4) a seguito degli incontri intercorsi con l'Amministrazione Comunale, la società Enel Energia S.p.A. ha dato la disponibilità alla realizzazione di una rete di ricarica elettrica in ambito urbano fino a n. 2 infrastrutture di ricarica, previa individuazione delle aree idonee, presentando in data 27 febbraio 2018 Prot. 1974 una bozza del protocollo d'intesa per la realizzazione di tale rete;

5) visto che il Comune ha la disponibilità individuare aree ritenute idonee quali punti di sosta per la ricarica dei veicoli;

6) valutato altresì che la realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici è ritenuta dall'Amministrazione Comunale di rilevante interesse pubblico

7) il Comune di Rosate non sarà soggetto ad alcuna spesa per la fornitura, posa e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;

8) per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno procedere all'approvazione del protocollo d'intesa tra il Comune di Rosate e la società Enel Energia S.p.A. per la realizzazione di una rete per la ricarica di veicoli elettrici nel territorio comunale, della durata di anni 8 dalla data di sottoscrizione dell'atto.

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 dal Responsabile del Settore interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voto unanime favorevole dei presenti espresso nei modi di legge,

### **DELIBERA**

1) Accogliere la proposta di Enel Energia S.p.A. per la realizzazione di una rete di ricarica per i veicoli elettrici sul territorio comunale;

2) approvare lo schema di protocollo d'intesa tra il Comune di Rosate e la Società Enel Energia S.p.A. relativo all'installazione di infrastrutture di ricarica nel territorio del Comune di Rosate, per la durata di anni 8 (otto) dalla data di sottoscrizione, quale allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;

3) autorizzare l'individuazione di n° 2 (due) postazioni di parcheggio ritenute in posizione strategica, quali punti di sosta per la ricarica dei veicoli;

4) dare atto che alcun onere economico, diretto e/o indiretto, graverà sul bilancio comunale;

5) delegare il Responsabile del Settore Tecnico arch. Pietro Codazzi alla sottoscrizione del suddetto protocollo d'intesa tra il Comune di Rosate e la Società Enel Energia S.p.A.

Successivamente

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Stante l'urgenza di dare corso rapidamente alla realizzazione delle opere;

Visto l'art. 134 comma 4 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi resi in forma palese;

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Del Ben Daniele

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Maria Baselice

(atto sottoscritto digitalmente)



Un procuratore

Enel Energia - 00198 Roma – Via Nizza 142  
T + 39 06 83052196 - F + 39 02 39652806

Spettabile  
Comune di Rosate  
Via Vittorio Veneto, 2  
20088 ROSATE MI

enelenergia@pec.enel.it

comune.rosate@pec.regione.lombardia.it

ENE/DIR

**Oggetto: Protocollo d' intesa per la realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici**

Spettabile Amministrazione,

come condiviso durante l' incontro intercorso con questa Amministrazione svoltosi nei giorni scorsi presso i Vostri uffici, inviamo in allegato la bozza del Protocollo d' intesa da Voi richiesta al fine di formalizzare i reciproci impegni in merito alla installazione, a cura e spese della nostra società, di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in ambito urbano.

A seguito della sottoscrizione del suddetto Protocollo, i nostri tecnici provvederanno ad eseguire, in collaborazione con i Vostri uffici competenti, una serie di sopralluoghi volti ad individuare le aree più idonee per tali installazioni e procederanno al deposito di tutta la documentazione richiesta ai fini del rilascio di ogni necessaria autorizzazione.

In attesa di un Vostro riscontro ai fini della sottoscrizione del Protocollo, Vi indichiamo per qualsiasi informazione il nostro referente Sig. Franco Ingangaro - Cell. 329/8355325 - e.mail: franco.ingangaro@enel.com

L' occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti

**Emanuele Sguazzi**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Allegato:  
Bozza di Protocollo d' Intesa

1/1

**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI RICARICA**

**Tra**

**Enel Energia Spa**, sede legale Viale Regina Margherita 137, 00198, Roma, rappresentata da Emanuele Sguazzi, in qualità di Procuratore (di seguito più brevemente denominata “**Enel**”), – da una parte –

**e**

**Comune di Rosate** con sede legale ....., codice fiscale ..... in questo atto rappresentata dal ..... in qualità di Dirigente domiciliato per la carica ed ai fine del presente atto ove sopra (di seguito per brevità **COMUNE** – dall'altra parte –

di seguito definite congiuntamente le “**Parti**” e disgiuntamente la “**Parte**”.

**PREMESSO CHE**

- La mobilità urbana rappresenta, per l'Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la Commissione Europea ha adottato nel 2011 il “Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile;
- In tutta Europa il trasporto continua a contribuire all'inquinamento atmosferico, all'aumento delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato nel rapporto TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) “Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe” pubblicato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente EEA;
- Il 28 aprile 2010 la Commissione europea ha inviato una comunicazione agli Stati membri – COM(2010)186 – sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera e di ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra-urbani ed indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario e urgente nell'ottica di tutelare la salute e l'ambiente;
- La Legge del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la

diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;

- Il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012) e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale;
- Il 25 gennaio 2013 la Commissione europea ha emanato una proposta di "Direttiva sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi";
- La proposta di Direttiva suddetta contemplava un elenco organico di misure volte a promuovere la diffusione sul mercato europeo dei combustibili alternativi, integrando altre politiche mirate a ridurre il consumo di petrolio e le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti;
- L'assenza di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e di specifiche tecniche comuni per l'interfaccia veicolo-infrastruttura era considerata un ostacolo notevole alla diffusione sul mercato dei combustibili alternativi e alla loro accettazione da parte dei consumatori;
- La "Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (recepita con D.Lgs 257/2016) sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi" stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti.
- La Direttiva suddetta stabilisce, altresì, requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;
- L'elettricità è un combustibile pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica, compresi quelli a due ruote, negli agglomerati urbani con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico;

- Le Parti considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- Le Parti riconoscono che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte;
- Enel considera la mobilità elettrica una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti e ha avviato un ampio programma di ricerca e di investimenti al fine di supportarne l'affermazione e la crescita nel medio termine;
- Il Gruppo Enel ha ideato un sistema di infrastrutture intelligenti per la ricarica dei veicoli elettrici (di seguito IdR) composto da diversi modelli: "EV Charging Stations", ovvero "Pole Station", "Box Station", "Fast Recharge", "Fast Recharge Plus", "V2G Station";
- Tutti i modelli di IdR sono gestiti con le più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota ("Electric Mobility Management") e in grado di rispondere alle attuali e future esigenze di una mobilità urbana evoluta e sostenibile.

**Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate  
convengono quanto segue:**

### **1. PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

### **2. OGGETTO**

Con il presente Protocollo (di seguito il "**Protocollo**") le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi in merito alla realizzazione di una rete di ricarica elettrica in ambito urbano.

### **3. IMPEGNI DI ENEL**

Enel si impegna a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o collegate, alle seguenti attività:

- a) individuare congiuntamente al COMUNE all'interno del sito in oggetto, le aree dedicate alle installazioni delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici;



- b) progettare le “Aree dedicate”, composte dall’IdR e dagli stalli riservati alle auto durante l’erogazione del servizio;
- c) richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione fino a n. 2 IdR;
- d) provvedere alla installazione delle IdR, che restano di proprietà di Enel;
- e) esercire e gestire le IdR da remoto tramite la piattaforma EMM (Electric Mobility Management) sviluppata da Enel;
- f) provvedere al collegamento delle IdR con la rete elettrica pubblica;
- g) provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell’area dedicata all’interno del parcheggio, necessari per l’installazione della infrastruttura;
- h) mantenere l’Infrastruttura di Ricarica di Enel, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l’intera durata del Protocollo, secondo quanto previsto dal piano di manutenzione ordinaria;
- i) provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale;
- j) provvedere a tutte le attività di collaudo;
- k) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle Infrastrutture di Ricarica;
- l) rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal COMUNE laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile, imposto da legge o regolamento.

#### **4. IMPEGNI DEL COMUNE**

Il Comune s’impegna a:

- a) individuare le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle Infrastrutture di Ricarica da parte di Enel all’interno del sito di sua proprietà;
- b) mettere a disposizione gratuitamente le porzioni di suolo necessarie all’utilizzo delle IdR per veicoli elettrici per la durata del presente Protocollo;
- c) assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l’installazione e gestione a cura, spese e responsabilità di Enel medesima con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti;

- d) fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica.

## **5. IMPEGNO DELLE PARTI**

Con il presente Protocollo le Parti si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione di quanto previsto all'art. 2.

## **6. DURATA**

Il Protocollo è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 8 anni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 in caso di richiesta di rimozione da parte del Comune. Le parti si riservano sin d'ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di prorogare, o rinnovare, la durata di detto accordo mediante semplice comunicazione da far pervenire prima della scadenza del Protocollo stesso.

## **7. COSTI**

Ciascuna parte si farà carico dei costi relativi alle attività che si impegna a svolgere in esecuzione del presente Protocollo.

## **8. NON ESCLUSIVITÀ**

Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al Protocollo con terze Parti o altri Enti Pubblici.

## **9. COMUNICAZIONE**

Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in relazione all'infrastruttura di ricarica di cui al presente Protocollo. Pertanto, nessuna Parte farà alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all'esistenza, contenuto, esecuzione né userà marchi o loghi dell'altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo al presente Protocollo, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altra Parte.

## **10. DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE**

Il Comune prende atto e accetta che il gruppo Enel è il solo e unico titolare del know how relativo alla tecnologia e ai sistemi, brevettati o meno, riguardanti (i) la ricarica dei veicoli elettrici, compresi l'Infrastruttura di Ricarica e (ii) l' EMM Electric Mobility Management (inclusi tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche, il software, il know-how, i brevetti, gli eventuali modelli di utilità, oltre a qualsiasi documento tecnico che faccia riferimento a quanto detto), che saranno rispettivamente sviluppati e fatti evolvere anche in relazione al presente Protocollo. Allo stesso modo, il Comune è e resterà l'esclusivo titolare dei dati, delle informazioni, commerciali e logistiche, riguardanti l'area di parcheggio di cui al presente Protocollo.

Pertanto ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell'esecuzione del Protocollo resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all'altra.

Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Protocollo che in quelle da esso discendenti.

## **11. RISERVATEZZA**

Il presente Protocollo, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del suddetto Protocollo, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione del Protocollo.

Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si obbliga a:

- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Protocollo;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente Protocollo e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento del presente Protocollo;
- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.

Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:

- informare appena legalmente possibile di ciò per iscritto l'altra parte;
- limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.

Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione del presente Protocollo o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione a quanto previsto del presente Protocollo, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

## **12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice Privacy"), le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente Protocollo. In ogni caso il Comune nell'esecuzione del Protocollo si atterrà ai principi ed alle regole contenuti nel Codice Privacy Enel, in vigore nel gruppo Enel dal 2014, Parimenti Enel nell'esecuzione del presente Accordo si atterrà ai principi ed alle regole contenuti nel Codice Privacy e sue s.m.e i.

## **13. LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE**

Il presente Protocollo sarà governato e interpretato secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente Protocollo o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

Il Protocollo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte.

Il Comune acconsente sin d'ora a che il presente Protocollo sia oggetto di cessione da parte di Enel Energia in favore di società appartenenti al Gruppo Enel anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano la stessa Enel Energia.

#### **14. RINVIO ALLE LEGGI**

Per quanto non previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

#### **15. REGISTRAZIONE**

Il presente Protocollo è assoggettato ad Imposta di registro, ai sensi dell'art. 5, co. 4 della Tariffa Parte Prima allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro approvato con D.P.R 26 aprile 1986 n. 131 che saranno a carico di Enel.

#### **16. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI**

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista del presente Protocollo dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta. ai seguenti indirizzi

**Per Enel:**

**Sig. Emanuele Sguazzi**

**E-mail: [enelenergia@pec.enel.it](mailto:enelenergia@pec.enel.it)**

**Numero di telefono: T +39 06 83051**

**Per il Comune:**

\_\_\_\_\_

**E-mail: \_\_\_\_\_**

**Numero di telefono: \_\_\_\_\_**

## **17. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, CODICE ETICO E MODELLO 231**

In coerenza con le norme ed i principi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, del codice penale italiano, dell'US Foreign Corrupt Practices Act, dello UK Bribery Act 2010, dei trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione nonché di ogni altra normativa anticorruzione comunque applicabile alle Parti, ciascuna delle Parti si impegna ad astenersi dall'offrire, promettere, elargire o pagare, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o a qualsivoglia altro terzo, con lo scopo, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al Protocollo, di conseguire un vantaggio o beneficio improprio e/o per influenzarne un atto, una decisione o un'omissione.

Con riguardo all'esecuzione del Protocollo, ciascuna delle Parti si impegna altresì ad astenersi dall'accettare offerte e/o promesse, comunque denominate, di denaro o altra utilità in violazione delle norme e convenzioni citate al precedente comma.

L'inosservanza, anche parziale, delle pattuizioni di cui al presente articolo 15 costituirà grave inadempimento del Protocollo e darà facoltà a ciascuna Parte non inadempiente di risolverlo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, mediante lettera raccomandata a/r. In tale evenienza la Parte inadempiente terrà l'altra Parte indenne e manlevata avverso qualsiasi danno, costo onere o spesa, comunque denominato, in cui essa dovesse incorrere, anche per effetto di pretese i terzi, in conseguenza dell'inadempimento.

Enel, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero contro la corruzione e nel Modello Organizzativo ai sensi del DLgs 231/2001, consultabili presso l'indirizzo [www.enel.com](http://www.enel.com), sezione "Gruppo -> Governance -> Il nostro modello". Enel auspica che i suoi contraenti si riferiscano a principi equivalenti nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti.

ES aderisce inoltre al Global Compact e in osservanza del decimo principio del GC intende perseguire il proprio impegno di lotta alla corruzione in ogni sua forma. Pertanto, Enel proibisce il ricorso a qualsiasi promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro o altra utilità, allo scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholder e tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti. La controparte dichiara di prendere atto degli impegni assunti da Enel e si obbliga a non ricorrere a nessuna promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito nell'esecuzione del presente Protocollo nell'interesse di Enel e/o a beneficio dei suoi dipendenti.

## **18. DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Protocollo dovrà essere interpretata nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti.

Il Protocollo è rivedibile su richiesta delle parti.

....., XX/XX/2018

ENEL ENERGIA SPA

Emanuele Sguazzi

COMUNE DI ROSATE

---



# COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio

PROPOSTA DI GIUNTA N. 47 DEL 22/03/2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON LA SOCIETÀ ENEL PER LA  
REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI**

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

22/03/2018

Il Responsabile  
Codazzi Pietro / ArubaPEC S.p.A.  
(parere sottoscritto digitalmente)





# COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio  
Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio

PROPOSTA DI GIUNTA N. 47 DEL 22/03/2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON LA SOCIETÀ ENEL PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI**

## **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

ANNO	DEBITORE / CREDITORE	COD BILANCIO	CAPITOLO	NUMERO	IMPORTO

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

27/03/2018

Il Responsabile  
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC S.p.A.  
(parere sottoscritto digitalmente)